



N° 1016 /2010 Sent.

N° 3731/2009 R.G.

N° Rep.

N° 4628/10 Cron.

**REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BASSANO DEL GRAPPA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del Dr. avv. Giorgio Dioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3731/09 R.G., promossa con Modulo A – Modulo di Domanda , ai sensi del Regolamento Europeo CE n. 861/2007 relativo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, notificato il 19.02.2010 con racc.ta internazionale e depositato in Cancelleria il 29.12.2009

DA

LAZZAROTTO ANDREA, residente in Cassola (VI), via C. Battisti n. 4, Italia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Solignani del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vignola (MO) via Caselline n. 330, c/o Millennium 4;

ATTORE

CONTRO

DELL S.A., con sede nel rond point Benjamin Franklin, 34938 Montpelieer Cedex, Francia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena Palladino e Fausto Taras, nonchè dalla dott.ssa Anna Taras, del Foro di Bassano del Grappa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Taras, in Bassano del Grappa, via Volpato n. 22;

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: chiede il rimborso a Dell S.A. del costo della licenza software relativa al sistema operativo 'Windows Vista' e della 'suite' software Microsoft Works, acquistato dalla società convenuta tramite il sito di commercio elettronico della stessa il giorno 29.09.2008, unitamente al PC portatile marca Dell S.A. modello "XPS M1530", sul quale il sistema operativo era preinstallato, per il totale di € 180,00, oltre interessi di legge, con disponibilità a restituire i supporti ottici originali con le copie del software, il bollino COA applicato al PC acquistato ed eventuale documentazione. Con vittoria di spese di causa nella misura ritenuta equa dal Giudice.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: - nel merito: rigettare l'azione avversaria e tutte le domande ivi formulate dal sig. Andrea Lazzarotto nei confronti della Dell S.A., perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui agli scritti difensivi in atti. Con ogni più ampia riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre, produrre, citare testi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Modulo A-Modulo di domanda del 02.12.2009, ai sensi del Regolamento CE n. 861/2007, relativo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il sig. Lazzarotto Andrea conveniva in giudizio la società Dell S.A., per l'udienza del 26.03.2010, fissata con decreto giudiziale 31.12.2010, per sentir condannare la convenuta al rimborso, nella somma totale di € 180,00, del costo della licenza software relativa al sistema operativo 'Windows Vista' e della 'suite' software Microsoft Works, acquistato il 29.09.2008 presso la società convenuta tramite il sito di commercio elettronico della stessa, unitamente al PC portatile marca Dell S.A. modello "XPS M1530", sul quale il sistema operativo era preinstallato.

Esponneva in particolare l'attore: che, non essendo interessato all'uso del predetto



software, aveva esercitato il suo diritto a non accettare le condizioni della licenza d'uso Microsoft (EULA), scegliendo l'apposita opzione al momento della richiesta e comunque disinstallando completamente il software; che aveva diritto al rimborso del corrispettivo versato per la licenza, in quanto previsto, oltre che dalla legge e alle disposizioni generali degli Stati membri dell'Unione, anche dalla licenza software predisposta da microsoft, EULA, nella quale era contenuto la seguente clausola:

“Utilizzando il software, il licenziatario accetta le presenti condizioni. Qualora il licenziatario non le accetti, non potrà utilizzare il software e dovrà contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di restituzione allo scopo di ottenere il rimborso del prezzo”; che sempre nella stessa EULA si specificava che il produttore era *“il produttore del dispositivo che distribuisce il software con il dispositivo”*; che analogo discorso valeva anche per il software WORKS preinstallato sul PC acquistato; che quanto pagato per la licenza del sistema operativo Windows “Vista” corrispondeva alla somma di € 115,00, mentre quanto corrisposto per la suite “Works” era di € 65,00, per un totale di € 180,00, richiesti; che era disponibile a restituire i supporti ottici originali con le copie del software, il bollino COA applicato al PC acquistato ed eventuale documentazione, a fronte della restituzione del corrispettivo suindicato, precisando tuttavia di non aver mai comunque utilizzato tali software avendo provveduto ad installare sul proprio PC un sistema GNU/Linux.

Radicato il giudizio, all'udienza del 26.03.2010 si costituiva in giudizio la società Dell S.A. mediante deposito di Modulo C- Modulo di replica, contestando *in toto* la domanda avversaria, ritenuta infondata in fatto e in diritto, di cui chiedeva il rigetto. Deduciva in particolare la convenuta: che il contratto di compravendita era il frutto dell'incontro di due volontà, quella del venditore e quella del compratore; che controparte al momento dell'acquisto aveva liberamente e consapevolmente scelto il computer modello XPS M 1530, offerto in vendita, un prodotto la cui tipologia e le cui

caratteristiche gli erano ben noti, ivi compresa la sussistenza di un contratto di licenza d'uso del software, del quale peraltro avrebbe potuto prima della consegna del prodotto conoscere le condizioni; che il sistema operativo era una componente fondamentale ed essenziale del computer, senza il quale quest'ultimo non è in grado di operare, consentendo il compimento di tutte le funzioni di base ed anche di poter installare altri programmi informatici; che il prodotto Dell era presentato su internet come prodotto 'finito' e non come accorpamento di materiale informatico.

In accoglimento dell'istanza dell'attore, che chiedeva un termine per l'esame della documentazione avversaria, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2010, nella quale comparivano l'attore personalmente, che depositava foglio di deduzioni e produceva documentazione e la dott.ssa Anna Taras per la convenuta, che contestava la produzione avversaria.

Il Giudice concedeva termine a parte convenuta per il deposito di memoria di replica, rinviando la causa all'udienza dell'11.06.2010, nella quale la suddetta depositava memoria di replica e documentazione. La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'09.07.2010, nella quale, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, autorizzando il deposito di comparse conclusionali entro il termine del 10.10.2010 e di eventuali memorie di replica entro il 20.10.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore non è fondata e merita pertanto il rigetto.

Oggetto del contendere è dunque il contratto stipulato tra l'attore e la società convenuta, avente per oggetto la compravendita di un personal computer portatile Dell, modello XPS M 1530, con preinstallato il sistema operativo "Windows Vista" e la suite software Microsoft Works, software il cui uso non interessa l'attore, che, avendo esercitato il diritto di non accettare le condizioni di licenza d'uso, come da messa in mora e diffida

ad adempiere del 10.10.2008, chiede il rimborso del relativo costo, quantificato in complessivi € 180,00.

All'esito della documentale istruzione probatoria, emerge invero l'infondatezza della domanda attorea.

Tra i due contraenti, parti nell'odierno procedimento, risulta sia stato stipulato l'unico contratto, avente forza di legge tra le parti, *de quo*, il quale, all'art. 7 n. 3 delle Condizioni Generali, così dispone: "*Nel caso in cui il cliente decida di non accettare la licenza d'uso del sistema operativo all'eventuale avviamento, Dell accetterà la restituzione dell'intero prodotto per il rimborso solo nei tempi indicati, rispettivamente, nel presente articolo per i consumatori e non consumatori. In tutti i casi di restituzione, i prodotti dovranno essere messi a disposizione per il ritiro nei tempi e modi ragionevolmente richiesti da Dell*".

Orbene, non emerge *ex actis* che l'attore si sia avvalso di tale clausola contrattuale, che non prevede, come invece richiesto dal suddetto, la rimoborsabilità del solo costo del software, bensì, a fronte della restituzione dell'intero prodotto, il rimborso dell'intero prezzo d'acquisto.

Nel caso di specie dunque le condizioni generali di vendita, ben conosciute dall'acquirente al momento dell'acquisto del bene, sono state pattuite tra il venditore ed il compratore, che le ha accettate e queste prevedevano l'acquisto del personal computer dotato di software; inoltre le medesime condizioni recavano che, in caso di non accettazione della licenza del sistema operativo, l'acquirente dovesse restituire l'intero prodotto, ottenendo il rimborso dell'intero prezzo pagato.

Non rileva dunque la strategia commerciale del venditore che, nel caso di specie, ha evidentemente considerato il sistema operativo parte essenziale e fondamentale del computer, elementi considerati in rapporto di interdipendenza e di stretta connessione



funzionale, probabilmente per permettere all'acquirente l'immediato e facile utilizzo del prodotto, del quale ha fissato un unico prezzo.

Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che il rapporto tra acquirente e venditore è regolato da un unico contratto, con il quale l'acquirente ha accettato le condizioni generali, in particolare l'art. 7 n.3, che obbliga, in caso di non accettazione della licenza del sistema operativo, la restituzione dell'intero prodotto, ossia del personal computer portatile, ottenendo la restituzione del prezzo pagato, che, va ribadito, è stato unitario, come risulta dalla conferma d'ordine e dalla fattura nr. 8402015143, allegata all'atto introduttivo del giudizio.

Il prezzo pagato per il bene *de quo* non è pertanto frazionabile, il che rende inscindibile l'acquisto del software da quello del computer e non consente un recesso limitato ad una parte del bene, considerato unitario all'atto della compravendita.

La domanda dell'attore deve pertanto essere respinta, perché infondata.

Considerata la peculiarità della materia e ritenuta la buona fede dell'attore, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

definitivamente pronunciando, nella causa civile come in epigrafe descritta, ogni contraria domanda, istanza, eccezione, difesa e deduzione respinta, così decide:

- rigetta la domanda formulata dall'attore Lazzarotto Andrea nei confronti della convenuta Dell S.A., perché infondata in fatto ed i diritto;
- dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

Sentenza esecutiva *ex-lege*.

Così deciso, in Bassano del Grappa, 09 luglio-10 novembre 2010.

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Orsolina Caretta)

Orsolina Caretta
Sentenza depositata in cancelleria il
Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Orsolina Caretta)

78 NOV 2010

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. avv. Giorgio Di Bi)

Copia conforme all'originale
Bassano Gr. 3 DIC 2010

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Orsolina Caretta)